

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE OIL N. 79/1946 LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI (LAVORI NON INDUSTRIALI) - ANNO 2022**

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 79 del 1946 sul lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali), ratificata con legge 2 agosto 1952, n. 1305 recante: *"Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro"* (**all. 1**), con particolare riferimento ai quesiti di cui all'articolato della stessa, si rappresenta quanto segue.

Nell'ordinamento nazionale la disciplina generale in materia di lavoro minorile è dettata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 avente ad oggetto: *"Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"* (**all. 2**), come novellata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e successive modificazioni, recante *"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"* (**all. 3**), al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della disciplina comunitaria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata legge n. 977/1967, si intende per:

- a) *bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;*
- b) *adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.*

In Italia, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 15 anni compiuti (articolo 3, legge n. 977/1967). Inoltre, l'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 avente ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* (**all. 4**) ha elevato l'obbligo scolastico da 15 a 16 anni di età del minore. Vigge, pertanto, il divieto di ammissione al lavoro fino al compimento del sedicesimo anno, fatta eccezione per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81<sup>1</sup> (**all. 5**). Con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma possono essere assunti in tutti i settori di attività i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25.

### **ARTICOLO 1**

Ai fini della presente Convenzione, come enunciato al paragrafo 2 dell'articolo 1 della medesima, il termine *non-industriale* include tutte le attività non identificate come industriali, agricole o marittime.

In merito alla distinzione fra *lavori non-industriali* da una parte e *lavori industriali, agricoli e marittimi* dall'altra (paragrafo 3, articolo 1), si richiamano le disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88 avente ad oggetto: *"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"* (**all. 6**). Ai sensi dell'articolo 49 (*Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*) della suddetta legge, la classificazione dei datori di lavoro è disposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- a) *"settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;*
- b) *settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443<sup>2</sup>;*

---

<sup>1</sup> *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*

<sup>2</sup> *"Legge-quadro per l'artigianato"*

- c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778<sup>3</sup>;
- d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
- e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati”.

In merito al paragrafo 4 dell’articolo 1 della Convenzione, inerente alla possibilità per la legislazione nazionale di esonerare dall’applicazione della stessa l’impiego di minori in lavori che non siano da considerare per loro come “nocivi”, “pregiudizievoli” o “pericolosi” nell’ambito delle imprese familiari, si evidenzia che l’articolo 2 della legge n. 977/1967, al comma 1, stabilisce espressamente che *“le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:*

- a) *servizi domestici prestati in ambito familiare;*
- b) *prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare”.*

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 41591/2017 (**all. 7**) ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 977/1967, le norme relative alla tutela del lavoro minorile non si applicano nel caso di adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata, concernenti le *“prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare”*.

Ulteriormente, l’articolo 6, comma 1 della legge n. 977/1967 rimanda all’Allegato I, in cui sono chiaramente indicati i processi, i lavori e le lavorazioni a cui è vietato adibire gli adolescenti.

## **ARTICOLO 2**

Premesso che, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 977/1967, con il termine «notte» si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7, e che in generale, è vietato adibire i minori al lavoro notturno, la legislazione italiana, in conformità all’articolo 2 della Convenzione prevede che: *“per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell’obbligo, con il termine «notte» si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l’intervallo fra le ore 20 e le ore 8”* (articolo 16, lettera b, legge n. 977/1967).

## **ARTICOLO 3**

Per quanto concerne l’articolo 3 della Convenzione, come già enunciato, la normativa italiana prevede la possibilità di considerare come lavoro notturno sia l’intervallo compreso tra le ore 22 e le ore 6, sia quello tra le ore 23 e le ore 7 (articolo 15, legge n. 977/1967).

## **ARTICOLO 4**

Con riferimento all’articolo 4 della Convenzione, relativo alla possibilità di deroga al divieto di lavoro notturno per i minori, si rappresenta quanto disposto dall’articolo 17 della legge n. 977/1967. Quest’ultimo, al comma 2, stabilisce infatti che: *“Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il*

---

<sup>3</sup> “Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell’impresa di allevamento”

*datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del lavoro) indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore e le ore di lavoro”.*

Non è prevista nell’ordinamento italiano altra ipotesi di sospensione del divieto di lavoro notturno per i minori.

Non sono altresì previste da parte del legislatore italiano specifiche eccezioni al divieto di lavoro notturno dei minori relativamente al contratto di apprendistato e/o orientamento professionale; pertanto, anche in tali casi, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 della legge n. 977/1967.

## **ARTICOLO 5**

In relazione all’articolo 5 della Convenzione, concernente la partecipazione di bambini o minori in spettacoli pubblici o riprese cinematografiche, si rappresenta che l’articolo 4 della legge n. 977/1967, ai commi 2 e 3 stabilisce che:

*2. “La direzione provinciale del lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del lavoro) può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, l’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.*

*3. Al rilascio dell’autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365<sup>4</sup>” (all. 8).*

In particolare, riguardo l’impiego di minori di 15 anni nell’ambito dello spettacolo o delle riprese cinematografiche, l’articolo 2 (Rilascio dell’autorizzazione) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica prevede che: *“l’Ispettorato provinciale del lavoro può autorizzare, quando vi sia l’assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche, sempreché non si tratti di lavoro pericoloso per l’integrità fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24”.* Il fanciullo o l’adolescente che sia stato impegnato in tali attività dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e morale del minore, nonché la sua osservanza dell’obbligo scolastico. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso, debitamente motivato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.

## **ARTICOLO 6**

Per quanto riguarda l’articolo 6 della Convenzione, inerente alla predisposizione di un sistema di ispezione e di supervisione efficace, si richiama l’articolo 29 della legge n. 977/1967 in conformità del quale, la vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela del lavoro minorile era affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che la esercitava attraverso l’Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante: *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (all. 9)*, è stata istituita un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» - INL - che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all’impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo”*

<sup>5</sup> *“Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”*

Il personale ispettivo degli Uffici territoriali dell'INL è dunque impegnato in azioni di vigilanza volte a verificare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, al fine di assicurare un'effettiva tutela psico-fisica dei minori occupati, quali soggetti particolarmente vulnerabili. Si evidenzia che i controlli effettuati dal personale civile e militare dell'INL hanno consentito di assicurare tutela a 263 lavoratori minori irregolarmente occupati nel 2018; 243 nel 2019; 127 nel 2020 e 114 nel 2021. Si precisa che i dati relativi all'ultimo biennio risentono inevitabilmente degli effetti della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, che ha determinato una contrazione delle attività economiche. Con particolare riguardo agli illeciti oggetto della presente Convenzione, il monitoraggio effettuato dall'INL ha evidenziato che la percentuale di lavoratori minori risultati occupati in violazione delle norme concernenti il divieto di lavoro notturno degli adolescenti è pari, nel settore *non-industriale* al 5% dei minori complessivamente tutelati nel quadriennio in esame. Tra i lavori *non-industriali*, i minori soggetti ad irregolarità sono prevalentemente concentrati nel settore alloggio e ristorazione, in cui la percentuale è pari al 4,2%.

Il presente Rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (**all. n. 10**).

#### **ALLEGATI**

1. Legge 2 agosto 1952, n. 1305
2. Legge 17 ottobre 1967, n. 977
3. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
4. Legge 27 dicembre 2006, n. 296
5. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
6. Legge 9 marzo 1989, n. 88
7. Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 41591/2017
8. Decreto del Presidente della Repubblica, 20 aprile 1994, n. 365
9. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
10. Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente Rapporto.